



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

Prot. 34/266 del 08.02.2013

Ai Sindaci dei Comuni di Roma e provincia
Ai Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica dei
Comuni di Roma e provincia
Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Lazio (Mibac)
Alle Soprintendenze Archeologiche, Architettoniche di
Roma, del Lazio, dell'Etruria meridionale (Mibac)
Alla Sovrintendenza Capitolina
Agli Uffici Decentrati del Genio Civile - Regione Lazio
Agli ATER di Roma e provincia
Alle Comunità Montane della Regione Lazio
Alle Aziende Sanitarie USL di Roma e provincia
Ai Consorzi di Bonifica della Regione Lazio
Al Consiglio Nazionale Ingegneri
e p,c, A tutti gli Iscritti all'O.A.P.P.C. di Roma e provincia

OGGETTO: Competenze dell'Architetto nell'ambito dei Beni Culturali

A seguito di numerose segnalazioni pervenute, di casi di esercizio della professione da parte di soggetti i né idonei né competenti soprattutto nel settore dei Beni Culturali, si ritiene opportuno ribadire la competenza dell'Architetto nella materia.

A tale proposito, come già specificato in altre comunicazioni di questo Ordine, si ricorda che la competenza nei restauri è unicamente attribuita all'Architetto, che ne ha l'esclusività professionale, secondo la normativa vigente, in virtù del tipo di formazione ed abilitazione acquisite – dove per "restauro" devono intendersi tutte le operazioni riconducibili a tale categoria d'intervento, così come definita dal D.Lgs 42/04 art. 29, comma 4, ma anche dal DPR 380/01 per quanto riguarda tutti gli interventi da effettuare sugli edifici di rilevante carattere artistico, seppur non sottoposti a tutela.

In particolare, l'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riserva infatti alla categoria professionale degli Architetti la competenza sulle opere di edilizia civile che riguardino immobili di rilevante carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo storico - artistico, "sebbene "la (sola) parte tecnica possa essere realizzata - evidentemente in necessaria e imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto - tanto da un architetto che da un ingegnere" (parere C. di S. n. 386 del 23 luglio 1997).

Per ulteriori specificazioni e motivazioni della materia, si rimanda all'allegata documentazione espressa dall'arch. Enrico Milone, già Presidente dell'O.A.P.P.C. di Roma e provincia, a conseguenza della sentenza del Tar Lazio n° 7997 del 17/10/11.



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

Pertanto, essendo giunti a conoscenza di casi di cantieri di restauro, ristrutturazione e consolidamento di edifici storici vincolati, nei quali il progettista e/o il direttore dei lavori risulti un ingegnere o addirittura geometri o storici dell'arte od archeologici, si invitano le istituzioni ed Enti in indirizzo a dare applicazione a quanto stabilito dalla legge e ribadito da copiosa e costante giurisprudenza..

In difetto, questo Ordine si vedrà costretto, nei casi specifici denunciati, a dare seguito, presso le sedi deputate, a tutte le azioni necessarie a tutela dei valori della professione, e a protezione dell'interesse pubblico.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL PRESIDENTE f.f.

Arch. Arturo Livio Sacchi

ALLEGATI

ARCHITETTO SEMPRE PRESENTE NEGLI INCARICHI PER I BENI CULTURALI VINCOLATI E NON - sentenza Tar Lazio 17.10.2011 n.7997

di Enrico Milone

E' noto che gli architetti hanno competenza esclusiva per operare su edifici artistici vincolati, ma pochi sanno che tale competenza esclusiva vale anche per gli edifici artistici non vincolati. Tanto è stabilito dall'art.52 del RD 2537/1925. Già nel 2006 il Consiglio di Stato, sezione VI con sentenza 5239 aveva riconosciuto che la progettazione di opere di rilevante carattere artistico e d'interesse storico-artistico, siano o meno vincolate, spetta esclusivamente all'architetto, salvo la parte tecnica che spetta sia all'architetto che all'ingegnere. E che la limitazione stabilita per gli ingegneri italiani vale anche per gli ingegneri civili degli altri Stati dell'Unione europea. E' presumibile che la parte tecnica consista nella struttura portante e negli impianti tecnologici.

La sentenza recentissima del Tar Lazio del 17.10.2011 n.7997 ha confermato quanto sopra, ma ha in più precisato che, se l'incarico professionale riguarda "la parte tecnica" e viene affidato ad un ingegnere, occorre comunque affiancare un architetto, ai sensi del citato RD 2537/1925.

Questa sentenza ha respinto il ricorso dell'Ordine ingegneri di Verona contro il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona aveva stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico, se non sottoscritti da un architetto. Il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento della Soprintendenza che implicitamente riconosce l'ambito di competenza degli ingegneri – per quanto concerne la parte tecnica dell'intervento – prevedendo, infatti, la disamina dei progetti cofirmati.

Nel merito il Ministero dei beni culturali ha correttamente richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 382/97, chiarendo che i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sempre sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l'intervento dell'ingegnere per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti.

Edifici di carattere artistico, anche nuovi, ma non vincolati. La sentenza riprende, condividendola, la sentenza del Consiglio di Stato, decisione della Sez. VI 30/4/02 n. 2303, che ha chiarito che la nozione di "opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico" si riferisce sia alle nuove opere, sia agli interventi su opere già esistenti, effettuati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico.

Quindi la esclusiva competenza dell'architetto include anche edifici di interesse artistico non vincolati. La competenza esclusiva dell'architetto si può applicare, ad esempio, alla progettazione ex novo di edifici pubblici che, in quanto chiamati a svolgere un grande ruolo urbano in rappresentanza degli interessi collettivi o come land-mark della città, costituiscono certamente opere dirette a raggiungere livelli di qualità artistica.

La artisticità può essere individuata dallo stesso programma dell'opera se si tratta di una opera pubblica da costruire secondo criteri di monumentalità o può derivare dal valore artistico dell'ambiente costruito o naturale nel quale l'opera deve essere inserita.

La mancata applicazione concreta della norma potrebbe derivare dal fatto che per gli edifici artistici non vincolati occorre formulare per ciascun caso un giudizio discrezionale sulla artisticità o meno dell'opera stessa, mentre gli edifici vincolati sono chiaramente individuabili perchè inclusi in elenchi.

Anche se la sentenza non ha trattato l'argomento, occorre ricordare che in base alla giurisprudenza, tutti gli edifici pubblici che hanno superato i 70 anni di età, sono considerati vincolati anche se non compresi negli elenchi. Di fronte alla richiesta di nulla-osta per eseguire lavori, la Soprintendenza può dichiarare che l'edificio non ha valore artistico e pertanto esplicitare che non è vincolato.

La direzione lavori. La direzione lavori può essere considerata “parte tecnica” pertanto potrebbe essere svolta anche da un ingegnere. Ma la sentenza correttamente precisa che l’architetto debba comunque essere presente. Tuttavia in questo caso l’attività professionale non può essere confermata dai due professionisti, perchè la direzione lavori è organo monocratico (solo uno può decidere dell’esecuzione del progetto e dei particolari costruttivi, può firmare un ordine di servizio o firmare uno stato d’avanzamento lavori ecc.). Pertanto, di fatto, la direzione lavori può essere svolta solo da un architetto. Eventualmente l’ingegnere potrebbe essere affiancato all’architetto, ma solo con funzioni di collaborazione o consulenza. Ciò è possibile nei lavori pubblici per i quali esiste, in subordine al direttore dei lavori, la figura del direttore operativo (art.149 DPR 207/2010).